

Il nuovo Codice della crisi: l'adeguatezza dell'assetto e l'impatto sulle società a responsabilità limitata

di **Riccardo Borsari**

Il Codice della crisi e dell'insolvenza ha da poco introdotto importanti novità anche in materia di gestione dell'impresa in bonis: il notevole impatto della riforma si osserva anche e soprattutto con riferimento alle società a responsabilità limitata. Infatti, il nuovo secondo comma dell'art. 2086 c.c. prevede espressamente il dovere dell'imprenditore di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alle dimensioni e alla natura dell'impresa, «anche» in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale.

L'adeguatezza dell'assetto, richiesta sinora espressamente solo per le Spa, si concretizza nell'adozione di regole e procedure che definiscono, da un lato, il flusso dei processi decisionali a livello di governance e, dall'altro, le modalità operative idonee a conseguire l'oggetto sociale.

La predisposizione dell'assetto organizzativo vede come momento preliminare uno studio analitico dell'impresa e della sua organizzazione, funzionale all'individuazione dei fattori di rischio e alla predisposizione di un piano di controllo. È necessaria, inoltre, la descrizione dei flussi informativi all'interno di ciascun settore di attività. Infatti, l'inadeguatezza dell'assetto è destinata a emergere qualora si palesi il corto circuito informativo, ovvero qualora le decisioni degli amministratori risultino poco informate e male documentate.

Perché sia adeguato, l'assetto deve essere *tailor made*: solo ove costruito sulla base delle caratteristiche concrete e specifiche dell'impresa può essere idoneo a rilevare e, dunque, fronteggiare, una crisi probabile o imminente. È altresì fondamentale che sia oggetto di continuo aggiornamento, sotto il controllo degli organi di vigilanza. È inoltre auspicabile che tutti i passaggi progettuali trovino una chiara formalizzazione, da cui si possa dedurre la sostenibilità della singola decisione. La valutazione di adeguatezza deve, infatti, essere svolta periodicamente e

sistematicamente: solo lasciando traccia dello sforzo di adeguamento continuo, l'imprenditore potrà provare agli organi vigilanti (ed eventualmente al giudice) la propria diligenza organizzativa.

L'art. 2086 c.c. prescrive l'adeguatezza dell'assetto anche al fine di rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale: l'utilizzo di tale congiunzione comporta che si tratta di una finalità specifica e ulteriore rispetto alla clausola generale già prevista dall'art. 2381 c.c. per la società per azioni. Se ne deduce che, anche in materia di società a responsabilità limitata, l'adozione di un adeguato assetto amministrativo, organizzativo e contabile costituisce una regola di gestione che integra il canone di diligenza professionale richiesto, con la conseguenza che l'inadempimento di tale obbligo, ove ne derivi un danno, potrebbe comportare la responsabilità degli amministratori. Ci si può domandare come questo principio si coniughi con la famosa *Business Judgment Rule*, secondo cui i giudici non possono riesaminare con il «senno di poi» le decisioni degli amministratori sull'adeguatezza delle scelte di gestione, qualora queste siano deliberate – a seguito di una prudente considerazione delle alternative – per l'attuazione razionale dell'oggetto sociale. Non vi sono dubbi per l'ipotesi in cui l'amministratore scelga di non strutturare affatto gli assetti organizzativo, amministrativo e contabile: violando uno specifico obbligo di legge, si esporrà a un'inevitabile censura. Nel caso in cui, invece, il modello si riveli inadeguato e tuttavia la decisione sia stata assunta con diligenza e nel rispetto di determinate cautele, potrebbe sostenersi l'insindacabilità della scelta in quanto coperta dalla *Business Judgment Rule*.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

